



Roma, 19 LUG. 2010

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

5523

N.° DAC 50184/10.3.74

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

EX

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, emanato ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n.88: "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008".
(ESAME PRELIMINARE)
(POLITICHE EUROPEE - GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

Per ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49 E 50 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88. "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e in particolare gli articoli 49 ("Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro") e 50 ("Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) della predetta legge;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
- Acquisiti in data i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
- Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche europee e dell'Economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I **Disposizioni generali**

Articolo 1

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1, 49 e 50, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. I provvedimenti definitivi di confisca emessi dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguiti sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.
3. Quando la decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato ha per oggetto beni di valore equivalente a quello confiscato, essa può essere eseguita nei casi e con i limiti previsti dalla legge nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si intendono per:
 - a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
 - b) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale nel quale un'autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
 - c) «decisione di confisca»: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene;

- d) «bene»: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 5 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legislazione nazionale dello Stato membro di emissione;
- e) «provento»: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
- f) «strumenti»: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- g) «beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale»: quelli definiti come tali dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
- h) «certificato»: il certificato allegato alla decisione quadro.

Articolo 2

(Autorità competenti)

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 3 della decisione quadro, l'Italia designa quali autorità competenti il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Il Ministro della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.

Capo II

Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri

Articolo 3

(Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri)

1. E' consentita l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca che conseguano a una condanna definitiva per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione:
 - a) associazione per delinquere;
 - b) terrorismo;
 - c) tratta di esseri umani;
 - d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
 - e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - g) corruzione;
 - h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - i) riciclaggio;
 - j) falsificazione e contraffazione di monete;
 - k) criminalità informatica;
 - l) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
 - m) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
 - n) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
 - o) traffico illecito di organi e tessuti umani;

- p) sequestro di persona;
- q) razzismo e xenofobia;
- r) furti organizzati o con l'uso di armi;
- s) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- t) truffa;
- u) estorsione;
- v) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- w) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti;
- x) falsi;
- y) falsificazione di mezzi di pagamento;
- z) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- aa) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- bb) traffico di veicoli rubati;
- cc) violenza sessuale;
- dd) incendio;
- ee) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ff) dirottamento di nave o aeromobile;
- gg) sabotaggio.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'esecuzione delle decisioni di confisca è consentita solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. L'autorità di emissione trasmette la decisione di confisca unitamente al certificato. Nel certificato, tradotto in lingua italiana, l'autorità di emissione attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorità giudiziaria italiana può richiedere, ove necessario, la trasmissione dei suddetti documenti in originale.

Articolo 4

(Garanzia giurisdizionale)

1. Sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo dove si trova il bene. Se più sono i luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello di Roma.

3. Quando la corte di appello che ha ricevuto per l'esecuzione un provvedimento di confisca non si ritiene competente, trasmette senza ritardo gli atti all'autorità giudiziaria competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministero della giustizia.

Articolo 5

(Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9 e dal comma 6 del presente articolo, la corte di appello provvede al riconoscimento e all'esecuzione della decisione di confisca con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata ove presente. Della sentenza è data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.

2. La decisione è emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo. Ove, per circostanze eccezionali, tale termine non possa essere rispettato, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato di emissione. In questo caso, il termine è prorogato di trenta giorni.

3. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
4. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lg. 28 luglio 1989, n. 271. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione.
5. Se la decisione di confisca da eseguire concerne una somma di denaro, la corte di appello converte, se necessario, l'importo da confiscare in euro, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.
6. Quando l'autorità di emissione informa l'autorità giudiziaria di una decisione o misura che ha l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione, l'autorità giudiziaria pone immediatamente fine all'esecuzione della decisione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministero della giustizia.

Articolo 6

(Motivi di rifiuto)

1. La corte d'appello rifiuta l'esecuzione della decisione di confisca quando:
 - a) il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
 - b) dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente che l'esecuzione violerebbe il principio del *ne bis in idem*;
 - c) la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato italiano, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
 - d) vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
 - e) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
 - f) la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
 - g) la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;
 - h) la decisione di confisca contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Nel caso previsto dal comma 1, prima di rifiutare l'esecuzione, la corte di appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministero della giustizia.
3. Quando la decisione di confisca è stata emessa in base alle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, essa può essere eseguita nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
4. Il rifiuto dell'esecuzione della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la corte d'appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.

Articolo 7

(Rinvio dell'esecuzione)

1. La corte d'appello può disporre il rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, quando:
 - a) il bene è oggetto di un procedimento di confisca, anche di prevenzione;
 - b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;

- c) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
- d) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso.
2. Non appena venuto meno il motivo del rinvio, la corte di appello adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

Articolo 8

(Obbligo di informazione)

1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il Ministro della giustizia dà comunicazione senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione.

Articolo 9

(Ricorso per cassazione)

1. Contro la sentenza della corte di appello la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, il Ministro della giustizia informa l'autorità competente dello Stato di emissione.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

Articolo 10

(Concorso di decisioni di confisca)

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un provvedimento di confisca nei confronti della stessa persona fisica o giuridica che concernono lo stesso bene o somme di denaro e il condannato non dispone in Italia di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la corte d'appello decide quali decisioni di confisca devono essere eseguite, tenuto conto, in particolare, della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni.

Capo III

Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri

Articolo 11

(Competenza)

1. Competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento di definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice di procedura penale.

Articolo 12

(Procedimento di trasmissione)

1. Il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 11 trasmette la richiesta di esecuzione del provvedimento definitivo di confisca alla competente autorità dello Stato di esecuzione direttamente o per il tramite del Ministero della giustizia.
2. La decisione di confisca, corredata del certificato e contenente l'attestazione che le informazioni in esso contenute sono esatte, può essere trasmessa:
 - a) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione, disponga di beni o di un reddito;
 - b) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca;
 - c) quando non sussistono fondati motivi che permettono di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.
3. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
4. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministero della giustizia e la rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.
5. La decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:
 - a) vi sia fondato motivo per ritenere che beni diversi oggetto della decisione di confisca siano ubicati in più di uno Stato membro;
 - b) la confisca di un bene specifico indicato nella decisione di confisca comporti attività da svolgere in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo per ritenere che tale bene sia ubicato in uno dei due o più Stati membri;
 - c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in uno solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.
6. L'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione di confisca del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 13

(Normativa applicabile)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, alle procedure di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca del bene si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Articolo 14

(Destinazione delle somme e dei beni confiscati)

1. Le somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, per essere riassegnate al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

2. Nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro, alla destinazione dei beni confiscati si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.

3. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

Articolo 15

(Risarcimento)

1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 12 della decisione quadro, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

Articolo 16

(Clausola di invarianza)

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e in particolare dagli articoli 49 ("Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro") e 50 ("Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) della predetta legge.

Obiettivo della decisione quadro è facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, in modo che ciascuno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio tali decisioni.

I criteri di delega stabiliti dalla legge comunitaria risultano decisamente dettagliati, salva in ogni caso la clausola finale contenuta nel primo comma dell'articolo 50, in base alla quale la delega va esercitata "nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano".

Tuttavia, stante la non immediata precettività dei contenuti delle decisioni quadro, rispetto a quelli delle direttive, anche in alcune parti che non necessitano modificazioni dell'ordinamento nazionale, si è ritenuto di precisare taluni aspetti della procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca in modo più dettagliato rispetto a quanto contenuto nella legge delega.

Il decreto legislativo si compone di 16 **articoli**, suddivisi in **quattro Capi**.

Il **Capo I** (articoli 1-2), reca le disposizioni generali e le definizioni.

L'articolo 1 (disposizioni di principio e definizioni) afferma che il decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dagli articoli 2, comma 1, 49 e 50, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Al comma 2 si precisa che i provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'autorità giudiziaria degli altri Stati membri sono eseguiti sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

Nel comma 3 si precisa che quando la decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato ha per oggetto beni di valore equivalente a quello confiscato, essa può essere eseguita nei casi e con i limiti previsti dalla legge nazionale

Il comma 4 reca le seguenti definizioni:

- a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- b) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale nel quale un'autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
- c) «decisione di confisca»: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
- d) «bene»: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 5 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legislazione nazionale dello Stato membro di emissione;
- e) «provento»: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
- f) «strumenti»: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- g) «beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale»: quelli definiti come tali dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in

conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

h) «certificato»: il certificato allegato alla decisione quadro.

L'articolo 2 stabilisce che sono autorità nazionali competenti, in relazione all'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie.

In particolare, il Ministero della giustizia agisce quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e provvede, pertanto, alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni di confisca e del certificato, nonché della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.

Il **Capo II** (articoli 3-10) disciplina il riconoscimento ed esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse da altro Stato membro (cd. procedura "passiva").

L'articolo 3, attuando un preciso obbligo della decisione quadro, indica una serie di gravi reati per i quali il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca opera indipendentemente dalla doppia incriminazione. Si tratta dei seguenti reati:

- a) associazione per delinquere;
- b) terrorismo;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- i) riciclaggio;
- j) falsificazione e contraffazione di monete;
- k) criminalità informatica;
- l) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- m) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- n) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- o) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- p) sequestro di persona;
- q) razzismo e xenofobia;
- r) furti organizzati o con l'uso di armi;
- s) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- t) truffa;
- u) estorsione;
- v) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- w) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti;
- x) falsi;
- y) falsificazione di mezzi di pagamento;
- z) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- aa) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- bb) traffico di veicoli rubati;
- cc) violenza sessuale;
- dd) incendio volontario;

- ee) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ff) dirottamento di nave o aeromobile;
- gg) sabotaggio.

Per tutti gli altri reati, invece, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca è consentito solamente quando i fatti per i quali tali decisioni sono state emesse sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana, salvo quanto previsto, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto.

Ai sensi del comma 3, la richiesta di esecuzione della decisione di confisca deve provenire dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione unitamente al certificato ad essa relativo (cd. eurordinanza). Nel certificato, redatto in lingua italiana, l'autorità di emissione attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Ove necessario, l'autorità giudiziaria italiana può richiedere la trasmissione dei suddetti documenti in originale.

L'articolo 4 (garanzia giurisdizionale) precisa che sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo ove si trova il bene. Se più sono i luoghi, si ha riferimento al luogo ove si trova il bene di maggior valore. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello di Roma. Il comma 3 precisa che quando la corte di appello che ha ricevuto per l'esecuzione un provvedimento di confisca non si ritiene competente, trasmette senza ritardo gli atti all'autorità giudiziaria competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministero della giustizia.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca).

In conformità del principio di mutuo riconoscimento, è previsto che la corte d'appello – salvo che ricorra taluno dei motivi di rifiuto previsti dall'art.9 – dà esecuzione alla decisione di confisca con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata ove presente. Della sentenza è data immediata lettura, che equivale a notificazione alle parti, anche non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento. La decisione è emessa entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto il provvedimento da eseguire. Ove, per circostanze eccezionali, tale termine non possa essere rispettato, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato di emissione. In questo caso, il termine è prorogato di trenta giorni.

Si prevede poi che quando la sentenza della corte di appello è trasmessa al procuratore generale per l'esecuzione.

La confisca (comma 4) è eseguita nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dopo l'esecuzione delle formalità ivi contemplate, l'ufficiale giudiziario procede all'apprensione materiale dei beni disponendo, ove necessario, l'assistenza della forza pubblica. Dell'avvenuta esecuzione viene dato immediato avviso all'autorità competente dello Stato di emissione.

Si precisa poi che se la decisione di confisca da eseguire concerne una somma di denaro, la corte d'appello converte, se necessario, l'importo da confiscare in euro, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.

L'articolo 6 disciplina le ipotesi in cui è consentito il rifiuto della richiesta di confisca.

Ai sensi del comma 1, la corte d'appello rifiuta l'esecuzione della decisione di confisca dei beni quando:

- a) il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
- b) dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente che l'esecuzione violerebbe il principio del ne bis in idem;
- c) la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato italiano, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2; tuttavia, in materia di tasse o di

imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

d) vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire la decisione di confisca;

e) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;

f) la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;

g) la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;

h) la decisione di confisca contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Nei casi dianzi evidenziati, prima di rifiutare l'esecuzione, la corte d'appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea o il Ministero della giustizia.

Ai sensi del comma 3, quando la decisione di confisca è stata emessa in base alle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, essa può essere eseguita nei limiti previsti dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Il rifiuto dell'esecuzione della decisione di confisca deve essere prontamente comunicato allo Stato membro di emissione (comma 4). Inoltre, nel caso in cui il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca, la corte d'appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato completo o corretto deve essere prodotto.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi del rinvio della richiesta di confisca, precisando che la corte d'appello può disporre il rinvio della decisione di confisca, quando:

a) il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche in seno ad un procedimento di prevenzione;

b) sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;

c) una decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

d) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso.

Il comma 2 precisa che non appena venuto meno il motivo del rinvio, la corte d'appello adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

L'articolo 8 (Obbligo di informazione) stabilisce che il Ministro della giustizia dà comunicazione allo Stato di emissione sia dell'impugnazione della sentenza della corte di appello, sia del concorso di più decisioni di confisca.

L'articolo 9 stabilisce che contro la sentenza della corte d'appello la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

L'ultimo comma precisa che quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di concorso di più decisioni di confisca.

Si tratta dei seguenti casi:

a) quando le decisioni, emesse contro la stessa persona fisica o giuridica, concernono somme di denaro e il condannato non dispone in Italia di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni;

b) quando due o più decisioni di confisca concernono lo stesso bene specifico.

In questi casi, l'autorità giudiziaria stabilisce quale o quali decisioni di confisca dovranno essere eseguite, tenuto conto in particolare della gravità del reato, del luogo di commissione dello stesso, delle date delle decisioni di confisca e della loro trasmissione.

Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), se più sono le corti di appello competenti a decidere del riconoscimento e dell'esecuzione delle diverse decisioni di confisca, la competenza a conoscere di tutte le decisioni è determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto.

Infine, il comma 3 stabilisce che il Ministero della giustizia, quando verifica la sussistenza dell'ipotesi prevista al comma 1, ne dà immediata comunicazione alle autorità giudiziarie procedenti.

Il **Capo III** (articoli 11-12) disciplina l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana (cd. "procedura attiva").

L'articolo 11 stabilisce che competente a richiedere ad un altro Stato membro l'esecuzione di un provvedimento di definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice di procedura penale. In tal caso il pubblico ministero trasmette la richiesta di esecuzione del provvedimento definitivo di confisca per il tramite del Ministero della giustizia.

L'articolo 12 prevede che il pubblico ministero può inoltrare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione: a) per il tramite del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale, Ufficio II; b) direttamente alla competente autorità di esecuzione, anche avvalendosi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea al fine di individuare tale autorità.

Sono, quindi, disciplinate le modalità di trasmissione della richiesta di riconoscimento ed esecuzione. In particolare, la decisione di confisca, corredata del certificato e contenente l'attestazione che le informazioni in esso contenute sono esatte, può essere trasmessa:

a) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione, disponga di beni o di un reddito;

b) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca;

c) quando non sussistono fondati motivi che permettono di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, all'autorità competente dello Stato membro sul cui

territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.

Il certificato è in tal caso tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

Il comma 4 precisa che la decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:

- a) vi sia fondato motivo per ritenere che beni diversi oggetto della decisione di confisca siano ubicati in più di uno Stato membro;
- b) la confisca di un bene specifico indicato nella decisione di confisca comporti attività da svolgere in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo per ritenere che tale bene sia ubicato in uno dei due o più Stati membri;
- c) la confisca ha per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in uno solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

Analogamente a quanto visto per le procedure passive, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione di confisca del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione.

Il Capo IV (articoli 13-16) reca le disposizioni finali

L'articolo 13 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, alle procedure di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca del bene si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei beni confiscati.

Al comma 1 si stabilisce che le somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della decisione quadro, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnate al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

L'articolo 16, par. 1, della decisione quadro prevede che le somme di denaro sono destinate come segue: se l'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10.000 euro, esso va allo Stato di esecuzione; in tutti gli altri casi, il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

Il paragrafo 2 dell'articolo 16 stabilisce che il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione:

- a) il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1;
- b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito;
- c) qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.:

In tale ultimo caso, si prevede che alla destinazione dei beni confiscati si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.

Ai sensi del comma 3 (che recepisce l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro) l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 15 (Risarcimento) precisa, conformemente alla decisione quadro, che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di confisca il Ministero della giustizia attiva senza ritardo la procedura prevista dall'articolo 18 della decisione quadro. In base a tale disposizione, lo Stato di emissione è tenuto a rimborsare allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento alla parti lese, salvo che il danno o parte di esso sia imputabile esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

L'articolo 16 (Clausola di invarianza) prevede che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si omette pertanto la redazione della relazione tecnica.